

CONTRATTO
PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO E RECUPERO DELLE TERRE DA SPAZZAMENTO
CODICE CER 200303
PER UNA DURATA DI 24 MESI

CIG: 70809329EE

TRA

Te.Am. Teramo Ambiente S.p.A., con sede legale a Teramo, in Via Melchiorre Delfico, n. 73, capitale sociale Euro 1.291.000 =, Codice Fiscale e P. IVA n. 00914920673, iscritta al Registro delle Imprese della CCIAA di Teramo, al n. REA 104750, in persona del Presidente del C.d.A. Ing. Pietro Bozzelli (nato ad Atri - TE, il 12/03/1956), C.F. BZZPTR55C12A488E e dell'Amministratore Delegato dott. Pietro Pelagatti (nato a Pescara - PE, il 28/01/1956) C.F. PLGPTR56A28G4820 (di seguito, per brevità, anche solo "**Te.Am.**")

E

R.M.T. Recupero Materiali Terni S.r.l. - Impresa Capogruppo Mandataria che stipula il contratto in nome e per conto proprio e dell'Impresa Mandante, con sede legale a Terni - strada di Maratta Bassa n. 85, Partita IVA/Codice Fiscale n. 01484320559, iscritta al Registro delle Imprese della CCIAA di Terni al n. TR100567, in persona del Legale Rappresentante e Amministratore Unico Andrea Sabatini, (nato a Terni - TR, il 15/05/1975) C.F. SBTNDR75E15L117I, in A.T.I. con **Familiari S.r.l. - Impresa Mandante**, con sede legale a Roma, Via Pio Paschini 85/87, Partita IVA/Codice Fiscale n. 10819771006, iscritta presso l'Ufficio del Registro delle Imprese di Roma al n. 1257797, in persona dell'Amministratore Unico e Legale Rappresentante Annunziato Familiari (nato a Melito di Porto Salvo - RC, il 10/11/1952) C.F. FMLNNZ52S10F112X (di seguito per brevità anche solo "**Impresa**")

PREMESSO CHE

- a) a seguito di Lettera di invito trasmessa in data 29/05/2017 prot. n. 9966, l'Impresa con comunicazione acquista al protocollo di Te.Am. al n. 10622 in data 08/06/2017, ha espressamente ed irrevocabilmente confermato la propria disponibilità ed il proprio impegno a eseguire il servizio alle condizioni di cui alla Lettera di invito ed al presente Contratto che definiscono, unitamente agli altri allegati, in modo adeguato e completo l'oggetto delle prestazioni da fornire, avendo comunque piena contezza di tutte le condizioni del servizio, di modo che l'impegno è stato assunto con piena conoscenza di ogni elemento che incide sull'esecuzione del servizio;
- b) con Disposizione del 31/08/2017 prot. n. 14991 il Servizio è stato definitivamente affidato all'Impresa;
- c) l'Impresa ha prodotto tutta la documentazione richiesta ai fini della stipula del presente Contratto e, in particolare, cauzione definitiva sotto forma di polizza fidejussoria n. 1/2513/96/131596706 per un importo di € 19.500,00 (euro diciannovemilacinquecento/00) rilasciata da UnipolSai Assicurazioni a garanzia delle obbligazioni contrattuali, nonché polizza assicurativa per la Responsabilità civile verso Terzi e Prestatori di Lavoro (RCT/RCO) n. 2015/03/2219103 a massimale unico per sinistro di € 2.500.000,00 (duemilionicinquecentomila/00) rilasciata da Reale Mutua Assicurazioni a copertura anche delle perdite patrimoniali eventualmente cagionate a terzi in conseguenza di errori, omissioni, negligenze o altre inadempienze relative all'esecuzione del Contratto;

Tutto ciò premesso tra le Parti, come in epigrafe rappresentate e domiciliate, si conviene e si stipula quanto segue:

Articolo 1

Valore delle premesse e norme regolatrici

1. Le premesse, gli atti ed i documenti in essi richiamati e nella restante parte del presente *Contratto*, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del *Contratto*.
2. Costituisce altresì parte integrante e sostanziale del *Contratto*: Allegato "A" (Lettera di invito controfirmata dall'*Impresa*).
3. L'esecuzione di quanto oggetto del *Contratto* è regolata, in via gradata:
 - dalle clausole del *Contratto*, che costituiscono manifestazione integrale di tutti gli accordi intervenuti tra *Te.Am.* e l'*Impresa* relativamente al *Servizio*;
 - dal D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50;
 - dal D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 s.m.i.;
 - dal D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 s.m.i.;
 - dal Codice Civile e dalle altre disposizioni normative in vigore, anche successivamente alla stipula del *Contratto*, in materia di contratti di diritto privato, nonché dalla normativa e dai regolamenti vigenti ed applicabili al *Servizio* oggetto del *Contratto*.

Articolo 2

Definizioni


Nell'ambito del *Contratto*, si intende per:

- ♣ *Contratto*, il presente documento, i relativi allegati nonché ogni atto in esso richiamato;
- ♣ *Impianto*, Impianto di recupero;
- ♣ *Impresa*, l'impresa affidataria del *Servizio* e che conseguentemente sottoscrive il *Contratto*, obbligandosi a quanto ivi previsto;
- ♣ *Servizio*, il Servizio di trasporto e recupero delle terre da spazzamento codice CER 200303;
- ♣ *Giorno lavorativo*, da lunedì al venerdì e, in casi di necessità contingibili, compatibilmente con i calendari di limitazione della circolazione stradale, il sabato mattina, esclusi festivi;
- ♣ *Importo massimo complessivo presunto contrattuale*, l'ammontare massimo del valore delle prestazioni determinate sulla base delle prestazioni unitarie senza obbligo di fatturato minimo garantito;
- ♣ *Lettera di invito*, il documento di cui all'allegato "A";
- ♣ *Parte*, *Te.Am.* o l'*Impresa* (congiuntamente le "Parti");
- ♣ *Quantitativo massimo complessivo presunto contrattuale*, l'ammontare massimo di materiale che *Te.Am.* potrà conferire, senza obbligo di conferimento minimo;
- ♣ *Responsabili dell'esecuzione del Contratto*, le persone designate rispettivamente da *Te.Am.* e dall'*Impresa* in qualità di soggetti deputati alla gestione ed esecuzione del *Contratto*;
- ♣ *Rifiuto/i* le terre da spazzamento CER 200303.

Articolo 3

Oggetto

1. *Te.Am.* affida all'*Impresa*, alle condizioni e termini previsti nel *Contratto*, l'esecuzione del Servizio di trasporto e recupero dei rifiuti da spazzamento stradale codice CER 200303 nel rispetto dei tempi e delle modalità quivi stabiliti nonché nella misura e quantità richiesta da *Te.Am.*
2. I quantitativi massimi presunti di recupero rifiuti oggetto del Servizio sono, per il periodo di validità del presente *Contratto*, pari a 2000 (duemila) tonnellate, (1000 tonnellate/anno).
3. In nessun caso il *Contratto* potrà essere interpretato come affidamento di attività minime garantite; pertanto, l'*Impresa* rinuncia, ora per allora, a sollevare eccezioni e/o riserve nell'ipotesi in cui l'effettivo impegno risultasse inferiore all'importo/quantitativo



complessivo massimo presunto.

Articolo 4

Durata

1. Il *Contratto* ha una durata di 24 (ventiquattro) mesi a decorrere dalla data di efficacia del contratto, fatto comunque salvo il diritto di *Te.Am.* di recedere dal *Contratto* stesso, ai sensi dei successivi articoli 17 e 18.

Articolo 5

Obbligazioni generali nell'esecuzione del Servizio

1. L'*Impresa* dichiara di avere acquisito ogni altra informazione o documentazione necessaria ai fini dell'Offerta di modo che la stessa è stata formulata tenendo presenti tutti gli elementi all'uopo necessari.
2. L'*Impresa* s'impegna ad eseguire il *Servizio* nel rispetto di quanto previsto nel *Contratto*, nonché nel rispetto di tutte le norme e le prescrizioni tecniche e di sicurezza *pro-tempore* vigenti, nonché quelle che dovessero essere emanate successivamente alla stipula del *Contratto*, con organizzazione propria di mezzi e persone, con gestione a proprio rischio, a proprie spese e con assunzione delle relative responsabilità, senza alcun vincolo di subordinazione.
3. L'*Impresa* si obbliga espressamente a manlevare e tenere indenne *Te.Am.* da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni anche tecniche e di sicurezza vigenti.
4. L'*Impresa* si obbliga a consentire a *Te.Am.* di procedere, in qualsiasi momento e anche senza preavviso, a verifiche della piena e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto del *Contratto*, nonché a prestare collaborazione nell'esecuzione delle verifiche stesse.
5. L'*Impresa* s'impegna, inoltre, a svolgere tutte le attività ed adottare tutti gli accorgimenti che si rendessero comunque necessari a garantire l'esecuzione del *Servizio* a regola d'arte, anche se non espressamente specificati nel *Contratto*.
6. L'*Impresa* si obbliga a rispettare tutte le indicazioni relative all'esecuzione del *Servizio* che dovessero essere impartite, nell'ambito di quanto previsto nella *Lettera d'invito*, nel *Contratto* e in ogni relativo atto/documento, da *Te.Am.* per il tramite del *Responsabile del Contratto*, nonché a dare immediata comunicazione a quest'ultima di ogni circostanza che abbia influenza sulla regolare esecuzione del *Contratto*.
7. Resta espressamente convenuto che gli eventuali maggiori oneri, derivanti dall'osservanza delle norme e prescrizioni di cui ai precedenti commi, resteranno ad esclusivo carico dell'*Impresa* che, pertanto, non potrà avanzare, ad alcun titolo, pretese di compensi, indennizzi o rimborsi nei confronti di *Te.Am.*
8. In caso di inadempimento da parte dell'*Impresa* di cui al presente articolo, *Te.Am.*, ferma l'eventuale applicazione di penali di cui al successivo articolo 15 e il diritto al risarcimento del maggior danno, avrà la facoltà di dichiarare risolto di diritto il *Contratto*.


Articolo 6

Condizioni del Servizio

1. L'*Impresa* si obbliga:
 - a) a dare continuativa esecuzione al *Servizio* comprendente il trasporto e recupero all'impianto di trattamento, secondo le modalità di volta in volta richieste da *Te.Am.*;
 - b) a garantire per tutta la durata contrattuale l'operatività degli impianti nonché ad impiegare, a sua cura e spese, le strutture/macchinari ed il personale necessari per l'esecuzione delle prestazioni contrattuali nel rispetto di quanto specificato nel *Contratto*;
 - c) a garantire che i Rifiuti vengano trasportati nell'impianto debitamente autorizzato;
 - d) a predisporre tutti gli strumenti, metodi comprensivi della relativa documentazione, atti a consentire a *Te.Am.* di monitorare la conformità del *Servizio*;
 - e) nell'adempimento delle proprie prestazioni ed obbligazioni, a osservare eventuali

indicazioni operative che a tale scopo potranno essere comunicate da *Te.Am.* nell'interesse di quest'ultima in quanto attività che il Fornitore svolge nel suo esclusivo interesse;

- f) a manlevare e tenere indenne *Te.Am.* da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza, di igiene e sanitarie vigenti;
 - g) a comunicare tempestivamente eventuali variazioni della propria struttura organizzativa.
2. In caso di lavorazioni non conformi da parte dell'*Impresa*, *Te.Am.* si riserva di applicare le penali di cui al successivo articolo 15, oltre che dell'eventuale maggior danno.
 3. L'*Impresa* procederà al trasporto e trattamento dei Rifiuti con cadenza periodica, secondo le esigenze di *Te.Am.* del quale verrà data anticipata comunicazione all'*Impresa* ai fini della programmazione.
 4. Resta inteso che l'*Impresa* è tenuta ad accettare e osservare tutte le disposizioni, impartite da *Te.Am.*, in ottemperanza alle procedure operative interne per il conferimento del rifiuto, impegnandosi a rispettare orari, modalità di ritiro e garantendo il trasporto di rifiuti in ottemperanza a quanto stabilito dal D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.
 5. *Te.Am.*, inoltre, dovrà garantire il conferimento di rifiuti conformi alle disposizioni impartite dal D.Lgs. n. 152/2006 e ai criteri di ammissibilità disposte dal D.M. 05/02/1998 accettando la modalità di verifica di conformità del rifiuto da parte dell'*Impresa*.
 6. L'*Impresa* ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i, dichiara di conoscere, applicare, condividere ed accettare integralmente gli adempimenti in merito al predetto D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.
 7. L'*Impresa* effettuerà il trasporto di rifiuti con mezzi nella propria disponibilità ed iscritti all'albo gestori ambientali per l'appropriata categoria. Il Contratto obbliga l'*Impresa* in relazione a tutte le prestazioni da eseguire all'interno degli impianti in proprietà di *Te.Am.*, ad osservare rigorosamente tutte le norme di prevenzione infortuni di cui al D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., nonché le prescrizioni riportate e sottoscritte tra le parti nei documenti di Sicurezza sul lavoro derivanti alla procedura aziendale "Gestione Sicurezza Fornitori/Appaltatori (D.U.V.R.)", in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 26 del D. Lgs. n. 81/2008 s.m.i.
 8. In osservanza dell'art. 26 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., l'*Impresa* fornisce a *Te.Am.* puntuali informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui sarà destinato ad operare, sulle misure di prevenzione ed emergenza adottate nell'insediamento ed alle quali attenersi, sulle regole comportamentali e sulle modalità operative da seguire e rispettare all'interno degli impianti in proprietà dell'*Impresa*.
 9. L'*Impresa* è tenuta al rispetto di quanto stabilito per l'approntamento dei mezzi antinfortunistici, antincendio, pronto soccorso e quant'altro predisposto sia come mezzi di protezione individuali che collettivi.
 10. Sarà obbligo dell'*Impresa* provvedere all'informazione, formazione ed addestramento del personale che dovrà accedere agli insediamenti di *Te.Am.*, in merito ai contenuti dei documenti soprascritti, accertando la presa visione e l'impegno al rispetto più completo delle disposizioni in essi presenti.
 11. È facoltà di *Te.Am.* richiamare in qualsiasi momento l'osservanza di tali disposizioni e di prescrivere altresì l'allontanamento del personale che non si attenga scrupolosamente alle stesse.
 12. Il Responsabile dei lavori di *Te.Am.*, dovrà far osservare al personale dell'*Impresa* che accede agli impianti le disposizioni indicate e sarà ritenuto responsabile ad ogni effetto della loro inosservanza.
 13. In caso di inadempimento da parte dell'*Impresa* ad uno solo degli obblighi di cui al presente articolo, *Te.Am.*, ferma l'eventuale applicazione di penali di cui al successivo articolo 15 e il diritto al risarcimento del maggior danno, avrà la facoltà di dichiarare risolto di diritto il Contratto.
 14. La *Te.Am.* si obbliga a garantire la massa minima fatturabile di 30t per ciascun ritiro, così come le prenotazioni garantite ogni giovedì per la settimana successiva, a fronte



dell'indicazione puntuale, e del rispetto di tale indicazione, dell'automezzo che effettuerà il ritiro e della garanzia che il trasporto avvenga nella data effettivamente programmata e senza ritardo alcuno e che la volumetria dell'automezzo possa essere concordata stagionalmente in relazione alle esigenze del Committente. Nell'eventualità che in fase di caricamento non si raggiungessero le quantità indicate, per il solo mero costo di trasporto verrà addebitato un peso minimo fatturabile di 30 tonnellate, per quel singolo caso.

Articolo 7


Responsabile dell'esecuzione del Contratto

1. Per la gestione del *Contratto* e delle eventuali problematiche che dovessero emergere nell'esecuzione dello stesso, nonché al fine di gestire i rapporti amministrativi e tecnici tra le *Parti*, queste ultime hanno nominato un proprio Responsabile.
2. Il *Responsabile dell'esecuzione del Contratto* nominato dall'*Impresa*, è il sig. Andrea Sabatini, già Amministratore Delegato, telefono 0744/424643 – cellulare 338/6940049, e-mail: sabatini@mrrecupero.it, pec rmtrecupero@pcert.it.
3. Il Responsabile dell'esecuzione del *Contratto* nominato da *Te.Am.*, è il sig. Claudio Battaglia telefono 0861/1863703, fax 0861/211346, e-mail info@teramoambiente.it, pec teramoambiente@postcert.it.
4. In considerazione del ruolo affidato ai *Responsabili del Contratto* in ordine alla gestione del *Contratto*, ciascuna delle *Parti* dà atto che il proprio Responsabile è munito dei necessari poteri.
5. L'eventuale sostituzione del *Responsabile* dovrà essere tempestivamente comunicata per iscritto all'altra *Parte*; in detta comunicazione dovrà altresì essere indicato il nominativo del sostituto.
6. Sarà compito dei *Responsabili dell'esecuzione del Contratto* comunicare, entro 5 (cinque) giorni dalla data di stipula del *Contratto*, la eventuale nomina dei rispettivi *Responsabili degli Interventi*.

Articolo 8

Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro

1. L'*Impresa* dichiara che con il personale preposto all'esecuzione del *Contratto* intrattiene un rapporto di lavoro e/o di collaborazione diretto, nel rispetto della normativa pro tempore vigente.
2. Le *Parti* si danno atto che detto personale dipenderà solo ed esclusivamente dall'*Impresa*, con esclusione di qualsivoglia potere direttivo, disciplinare e di controllo da parte di *Te.Am.*, la quale si limiterà a fornire al *Responsabile del Contratto* solo direttive di massima per il migliore raggiungimento del risultato operativo cui è finalizzato il *Contratto*.
3. L'*Impresa* si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso detto personale derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, previdenza, assicurazione e disciplina infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri. L'*Impresa* si impegna a rispettare nell'esecuzione delle obbligazioni derivanti dal *Contratto* le disposizioni di cui al D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 s.m.i.
4. L'*Impresa* si obbliga altresì ad applicare, nei confronti del personale impiegato nell'esecuzione del *Servizio*, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili, alla data di stipula del *Contratto*, alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni.
5. L'*Impresa* si obbliga, altresì, a continuare ad applicare i citati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione.
6. Gli obblighi relativi ai contratti collettivi di lavoro, di cui ai commi precedenti, vincolano l'*Impresa* per tutto il periodo di validità del *Contratto* anche nel caso in cui lo stesso non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse.
7. L'*Impresa* s'impegna ad esibire, su richiesta di *Te.Am.*, tutta la documentazione



comprovante l'adempimento dei predetti obblighi, nonché a consegnare a *Te.Am.* stesso, su specifica richiesta scritta, la documentazione relativa all'avvenuta denuncia agli enti previdenziali competenti del personale impiegato e copia dei versamenti contributivi, previdenziali, assicurativi, effettuati.

8. In ogni caso, l'*Impresa* è e rimane responsabile in via diretta ed esclusiva del personale impiegato nell'esecuzione del *Contratto* e, pertanto, s'impegna, sin d'ora, a manlevare e tenere indenne *Te.Am.* da qualsivoglia pretesa avanzata, a qualunque titolo, da detto personale o da terzi, inclusi i consulenti, in ragione del mancato rispetto delle previsioni di cui al presente articolo o comunque in relazione all'esecuzione delle obbligazioni di cui al *Contratto*.

Articolo 9

Riservatezza

1. Ogni informazione, concetto, idea, procedimento, metodo e/o dato, anche tecnico a qualunque titolo acquisito dall'*Impresa* in occasione, ovvero relativo al *Servizio* e/o all'esecuzione del *Contratto*, sono da considerarsi riservati.
2. L'*Impresa* assume l'obbligo di mantenere riservati i suddetti dati e/o informazioni di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, nell'esecuzione del *Contratto*. L'obbligo di riservatezza comprende il divieto di divulgare, in alcun modo e in qualsiasi forma, i suddetti dati e/o informazioni e di farne oggetto di utilizzazione, a qualsiasi titolo, per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del *Contratto*.
3. Resta inteso che l'obbligo di riservatezza non sussiste per i dati e/o informazioni:
 - a) che siano di pubblico dominio, purché ciò non avvenga a seguito di violazione degli obblighi di riservatezza previsti dal presente articolo ovvero a seguito di violazione di quanto previsto dal successivo articolo 19;
 - b) la cui divulgazione, da parte dell'*Impresa*, sia stata preventivamente autorizzata per iscritto da *Te.Am.*
4. L'*Impresa* è responsabile, anche per conto del personale impiegato nell'esecuzione del *Servizio*, compresi i consulenti ed i collaboratori, dell'esatta osservanza degli obblighi di riservatezza anzidetti; l'*Impresa* dovrà imporre e far rispettare l'obbligo di riservatezza a tutti coloro che per ragioni del loro ufficio verranno a conoscenza dei dati e/o informazioni riservati.
5. Tale obbligo di riservatezza permarrà anche successivamente alla scadenza del *Contratto* o in qualsiasi altra ipotesi di cessazione della sua validità, sino a quando i suddetti dati e informazioni non divengano di pubblico dominio, per fatto di terzi.
6. È fatto espresso divieto all'*Impresa* di procedere, nell'interesse proprio o di terzi, a pubblicità di qualsiasi natura che faccia riferimento all'incarico oggetto del *Contratto* e/o alle prestazioni effettuate in esecuzione dello stesso, salva espressa autorizzazione scritta di *Te.Am.* Nel caso in cui l'*Impresa* debba comprovare la capacità tecnica e professionale ai fini della sua partecipazione a procedure pubbliche di selezione, troverà applicazione quanto previsto dall'articolo 83, comma 1, lettera c) del D.Lgs. n. 50/2016.
7. In caso d'inosservanza degli obblighi di riservatezza, *Te.Am.* avrà la facoltà di dichiarare risolto di diritto il *Contratto*, fermo restando che l'*Impresa* sarà tenuta a risarcire tutti i danni che dovessero derivare ad *Te.Am.*

Articolo 10

Comunicazioni tra le Parti

1. Qualsiasi comunicazione, avviso, notifica, diffida o richiesta relativa al *Contratto* si intenderà validamente effettuata solo se eseguita per iscritto ed effettivamente consegnata personalmente o inviata a mezzo corriere, lettera raccomandata con avviso di ricevimento, telegramma o telefax, o posta elettronica certificata, ai Responsabili del *Contratto* di entrambe le Parti.
2. Le Parti si danno atto che le comunicazioni tra i Responsabili del *Contratto* verranno di norma scambiate mediante l'utilizzo di fax o posta elettronica certificata. Le comunicazioni

tra i *Responsabili del Contratto* scambiate con modalità diverse da quelle sopra indicate saranno ritenute prive di efficacia ai fini del *Contratto*.

3. Eventuali comunicazioni orali dovranno essere tempestivamente confermate; la mancata conferma scritta impedisce di dare seguito ai pagamenti.

Articolo 11

Responsabilità civile


1. Il Fornitore assume ogni responsabilità in proprio per qualsiasi danno causato a persone o beni di *Te.Am.* e/o di terzi, che dovessero essere causati in esecuzione del Servizio, in dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze ad esso riferibili, anche se eseguite da parte di terzi, ivi inclusi propri dipendenti, consulenti, collaboratori.
2. A fronte di tale obbligo, il Fornitore ha presentato idonea polizza assicurativa di cui all'art. 112, comma 3, del D.Lgs. n. 209/2005 in favore di *Te.Am.*, conforme a quanto richiesto nella Lettera di invito, prodotta ai fini della stipula, come indicato in premessa.
3. Il Fornitore è altresì responsabile e, pertanto, tenuto a risarcire *Te.Am.* per ogni pregiudizio, danno, penale, onere, costo e spesa (ivi incluse quelle legali) che quest'ultimo dovesse subire a seguito di azione e/o pretesa avanzata da terzi in conseguenza dell'esecuzione del Servizio, o in conseguenza di fatti e/o atti, anche omissivi, imputabili al Fornitore.
4. Qualora il Fornitore non sia in grado di provare in qualsiasi momento la piena operatività della copertura assicurativa di cui al precedente comma 2, il Contratto si risolverà di diritto con conseguente ritenzione della cauzione prestata a titolo di penale e fatto salvo l'obbligo del risarcimento del maggior danno subito.
5. Resta inteso che il Fornitore risponde dei danni causati anche se rilevati dopo la scadenza del Servizio di cui al presente Contratto.

Articolo 12

Corrispettivi

1. Per l'esecuzione del Servizio, *Te.Am.* riconoscerà all'*Impresa* corrispettivi pari a quanto dichiarato dall'*Impresa* stessa nell'allegata Dichiarazione di Offerta, pari a 97,50 €/t (novantasette/50), al netto di IVA, sino al raggiungimento dell'importo massimo complessivo contrattuale pari ad Euro 195.000,00 (centonovantacinquemila/00), esclusa IVA.
2. In nessun caso l'Importo complessivo massimo presunto potrà essere interpretato come affidamento di attività minime garantite. Pertanto, la predetta stima presunta non è in alcun modo impegnativa né vincolante per *Te.Am.* nei confronti dell'*Impresa*.
3. I corrispettivi di cui al precedente comma 1 sono stati determinati dall'*Impresa* in base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime, a suo esclusivo rischio e sono pertanto da intendersi fissi, invariabili ed indipendenti da qualsiasi imprevisto o eventualità sopraggiunta. I predetti corrispettivi sono, in ogni caso, comprensivi di qualsivoglia ulteriore prestazione connessa all'esecuzione del *Contratto*.
4. Tutti gli oneri derivanti dagli obblighi assunti dall'*Impresa* con il *Contratto* e dall'osservanza di leggi e regolamenti, sono da intendersi compresi nei corrispettivi allo stesso dovuti ai sensi del presente articolo.
5. L'*Impresa*, pertanto, rinuncia espressamente, sin d'ora, a vantare qualsivoglia diritto ad altri compensi ovvero di chiedere la risoluzione del *Contratto* per eccessiva onerosità sopravvenuta o la revisione dei prezzi offerti, ai sensi degli articoli 1467 e 1664 c.c., anche nell'ipotesi in cui si verificano variazioni del costo dei materiali e della manodopera tali da determinare un aumento superiore al 10% (dieci per cento) dei suddetti corrispettivi.
6. Resta inteso che, in caso di conferimento di rifiuti non conformi, *Te.Am.* nell'eventualità si farà carico dei maggiori costi sostenuti per il recupero, movimentazione, trasporto, ecc. idoneamente documentati dall'*Impresa*.

Articolo 13




**Fatturazione e pagamenti –
Tracciabilità**

1. L'*Impresa* emetterà fatture mensili posticipate con riferimento ai servizi effettivamente prestati nel corso del periodo di riferimento. Ciascuna fattura dovrà contenere il riferimento al *Contratto*, alla prestazione eseguita, nonché il CIG della Procedura per l'affidamento del servizio.
2. La fattura come sopra redatta dovrà essere intestata a "Te.Am." e spedita in originale a "Te.Am." - Via M. Delfico, n. 73 - CAP 64100 Teramo.
3. La liquidazione della fattura sarà effettuata a 90 (novanta) giorni solari fine mese data fattura, mediante bonifico sul conto corrente dedicato dell'*Impresa* R.M.T. Recupero Materiali Terni S.r.l. codice IBAN IT110103014401000001407018. Resta inteso che l'attestazione bancaria dell'avvenuto bonifico sulle coordinate bancarie riportate in fattura, costituirà a tutti gli effetti quietanza liberatoria.
4. Resta espressamente convenuto tra le *Parti* che il ritardato pagamento non farà venir meno l'obbligo dell'*Impresa* all'esecuzione a regola d'arte del *Servizio*, ad eccezione dei casi previsti dalla normativa. L'eventuale interruzione dell'*Impresa* costituirà grave inadempimento dell'*Impresa*; *Te.Am.* avrà pertanto la facoltà di risolvere di diritto il *Contratto*, fatto salvo il risarcimento dei danni subiti da *Te.Am.* stessa.
5. Con la sottoscrizione del presente *Contratto* l'*Impresa* si impegna a rispettare e fare rispettare, a pena di immediata risoluzione del presente *Contratto*, la disciplina in materia di tracciabilità di cui all'articolo 3, L. n. 136/2010 s.m.i. In particolare, l'*Impresa* si impegna a:
 - ▲ utilizzare ai fini delle transazioni relative al *Contratto*, il conto corrente indicato al precedente comma 3, ovvero altro e diverso conto corrente dedicato acceso presso un istituto di credito, ovvero presso Poste Italiane S.p.A.;
 - ▲ comunicare eventuali modifiche relative ai dati trasmessi ai fini del presente *Contratto*, ai sensi della L. n. 136/2010 s.m.i. (conto corrente, generalità e/o codice fiscale delle persone delegate ad operare sul predetto conto corrente, ecc.);
 - ▲ rendere edotti dei detti obblighi e vigilare affinché analogamente i propri subcontraenti operino attraverso conti correnti dedicati di cui alla richiamata normativa e nei limiti ivi previsti, dando comunicazione tempestiva e completa di ogni violazione di legge in materia da parte delle rispettive controparti.

**Articolo 14
Cauzione**

1. A garanzia delle obbligazioni contrattuali assunte con la stipula del *Contratto*, l'*Impresa* ha prodotto cauzione definitiva n. 1/2513/96/131596706, pari ad Euro 19.500,00 (diciannovemilacinquecento/00), rilasciata da UnipolSai Assicurazioni, nel rispetto di quanto disposto dall'articolo 103 del D.Lgs. n. 50/2016.
2. La garanzia opera nei confronti di *Te.Am.* a far data dalla sottoscrizione del *Contratto* e per tutta la durata del medesimo e, comunque, sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni ivi previste.
3. La cauzione sarà progressivamente svincolata, ai sensi dell'articolo 103 del D.Lgs. n. 50/2016, su base mensile, in ragione ed in misura dell'esecuzione del *Servizio*.
4. L'ammontare residuo dell'iniziale importo garantito, verrà svincolato alla scadenza del *Contratto*.
5. Qualora l'ammontare della garanzia prestata dovesse ridursi per qualsiasi causa, l'*Impresa* dovrà provvedere al reintegro entro il termine di 10 (dieci) giorni solari dal ricevimento della relativa richiesta di *Te.Am.*
6. L'*Impresa* prende atto che, sino alla data di avvenuta reintegrazione della cauzione, *Te.Am.* avrà facoltà di sospendere i pagamenti ai sensi dell'articolo 1460 cod. civ.
7. In caso di violazione da parte dell'*Impresa* dell'obbligo di reintegrare la cauzione, *Te.Am.* avrà facoltà di dichiarare risolto il *Contratto* ed incamerare la cauzione, fatto comunque



salvo il diritto al risarcimento degli eventuali ulteriori danni dalla stessa subiti.

Articolo 15

Penali

1. In caso di mancata accettazione da parte dell'*Impresa* dei materiali oggetto del trattamento presso lo stabilimento, per causa non imputabile a *Te.Am.*, a forza maggiore o a caso fortuito, rispetto alla data/orario di consegna convenuta, l'*Impresa* è tenuta a corrispondere a *Te.Am.* una penale pari al 20% (venti per cento) del corrispettivo relativo alla prestazione oggetto dell'inadempimento, fatto salvo il risarcimento dell'eventuale maggior danno.
2. E' causa di applicazione delle penali di cui sopra anche il caso in cui l'*Impresa* esegua la prestazione in modo parzialmente difforme dalle disposizioni di cui al *Contratto*.
3. Nel caso di contestazione delle penali di cui ai precedenti commi da parte di *Te.Am.*, l'*Impresa* potrà presentare, entro il termine di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla ricezione delle contestazioni scritte di *Te.Am.*, le proprie controdeduzioni scritte, indicanti le eventuali cause di forza maggiore od ostative che hanno generato l'inadempienza. Decorso infruttuosamente detto termine ovvero qualora le giustificazioni non siano idonee a giudizio di *Te.Am.* a giustificare l'inadempienza, *Te.Am.* potrà applicare la relativa penale con decorrenza dall'inizio dell'inadempimento.
4. *Te.Am.* per i crediti derivanti dall'applicazione delle penali di cui al presente articolo, potrà rivalersi sulla cauzione definitiva di cui al precedente articolo 14, ovvero compensare il credito con quanto dovuto all'*Impresa* a qualsiasi titolo, senza bisogno di diffida o procedimento giudiziario.
5. La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso l'*Impresa* dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della penale medesima.
6. L'applicazione delle penali ivi previste non preclude il diritto di *Te.Am.* a richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni.
7. L'*Impresa* prende atto che qualora l'ammontare delle penali allo stesso applicate risulti pari al 10% (diecipercento) dell'importo complessivo massimo, *Te.Am.* potrà risolvere di diritto il *Contratto*, incamerando la cauzione definitiva di cui al precedente articolo 14, fermo restando il diritto al risarcimento degli eventuali ulteriori danni.
8. L'*Impresa* prende atto che qualora l'ammontare delle penali allo stesso applicate nell'arco di un mese risulti pari al 6% (seipercento) dell'importo complessivo massimo, *Te.Am.* potrà risolvere di diritto il *Contratto*, incamerando la cauzione definitiva di cui al precedente articolo 14, fermo restando il diritto al risarcimento degli eventuali ulteriori danni.

Articolo 16

Risoluzione

1. Le Parti convengono che, in ragione dell'esigenza di assicurare la continuità delle attività relative al servizio pubblico essenziale oggetto del *Contratto*, quest'ultimo è stipulato nelle more dell'effettuazione delle verifiche sui requisiti, restando inteso che, in caso di non sussistenza dei requisiti stessi e/o di mancata produzione della documentazione richiesta (polizza assicurativa, cauzione definitiva, ecc.), il *Contratto* verrà risolto di diritto senza necessità di ulteriori formalità e senza diritti da parte dell'*Impresa*, salvo che per le attività effettivamente svolte sino alla data della comunicazione.
2. In caso di inadempimento da parte dell'*Impresa*, anche ad uno solo degli obblighi sanzionati con la risoluzione assunti con la stipula del presente *Contratto*, che si protragga oltre il termine non inferiore a 15 (quindici) giorni solari, che verrà assegnato a mezzo di raccomandata a.r. da *Te.Am.* per porre fine all'inadempimento, *Te.Am.* ha facoltà di considerare risolto di diritto, in tutto o in parte, il presente *Contratto* ai sensi dell'art. 1454 cod. civ.
3. In ogni caso, ferme le ulteriori cause di risoluzione previste nel *Contratto*, si conviene che *Te.Am.* potrà risolvere di diritto il *Contratto*, ai sensi dell'articolo 1456 cod. civ., nei seguenti

AS

Bozzelli

casì:

- ▲ qualora fosse accertata la non sussistenza ovvero il venir meno di alcuno dei requisiti richiesti per l'affidamento e comunque per la prestazione del Servizio;
 - ▲ qualora fosse accertata la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni presentate dall'Impresa;
 - ▲ in caso di esito positivo degli accertamenti antimafia;
 - ▲ mancata copertura assicurativa ai sensi di quanto previsto all'articolo 11 del Contratto;
 - ▲ qualora, in caso di parziale o totale escussione della polizza a garanzia, l'Impresa non provveda a reintegrarla entro il termine di 10 (dieci) giorni dal ricevimento della relativa richiesta da parte di Te.Am.;
 - ▲ qualora fossero accertate violazioni alla disciplina in materia di trattamento dei dati personali e di riservatezza;
 - ▲ applicazioni delle penali oltre la misura stabilita all'articolo 15, commi 7 e 8, del Contratto;
 - ▲ azioni giudiziarie per violazioni di diritto di brevetto, autore ed in genere di privativa altrui, ai sensi di quanto stabilito all'articolo 19 del Contratto;
 - ▲ in ipotesi di violazione degli obblighi di tracciabilità dei pagamenti di cui all'articolo 3, della L. n. 136/2010 s.m.i.;
 - ▲ violazione delle prescrizioni in tema di subappalto, anche ai sensi dell'articolo 20 del Contratto;
 - ▲ cessione del Contratto anche ai sensi dell'articolo 21 del Contratto;
 - ▲ cessione del credito, anche ai sensi dell'articolo 22 del Contratto.
4. In caso di risoluzione di diritto del Contratto, Te.Am. ne darà comunicazione all'Impresa, anche ai fini del diritto al risarcimento degli ulteriori danni e di ogni ulteriore conseguenza di legge.
5. Le parti convengono che il Contratto verrà risolto di diritto senza necessità di ulteriore formalità e senza diritti, salvo che per le attività effettivamente svolte fino a quella data, se entro 20 giorni dalla stipula l'Impresa non produrrà polizza assicurativa a copertura dei rischi di cui all'art. 11 del presente contratto

Articolo 17



Recesso

1. Fatti salvi i casi di recesso di cui al successivo articolo 17, Te.Am. avrà la facoltà, a suo insindacabile giudizio e senza necessità di giustificazioni, di recedere dal Contratto in qualsiasi momento, dandone comunicazione all'Impresa con un preavviso scritto da comunicarsi con lettera raccomandata A/R di almeno 20 (venti) giorni solari.
2. Alla data di efficacia del recesso, risultante dalla suddetta comunicazione, l'Impresa dovrà cessare il Servizio fermo restando il completamento di tutte le attività necessarie ad assicurare che tale cessazione non pregiudichi quanto sino alla data realizzato. L'Impresa sarà, infatti, tenuta a consegnare a Te.Am., quanto realizzato sino alla data di efficacia del recesso.
3. In caso di recesso, l'Impresa avrà diritto al riconoscimento dei corrispettivi per i servizi effettivamente resi a quella data.
4. L'Impresa rinuncia, ora per allora, a qualsiasi pretesa risarcitoria, ad ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese.

Articolo 18

Recesso per giusta causa

1. Te.Am. ha diritto nei casi
 - ▲ di giusta causa, ovvero
 - ▲ di reiterati inadempimenti non gravi dell'Impresa,di recedere dal Contratto dandone comunicazione all'Impresa medesima, con un preavviso di almeno 5 (cinque) giorni solari.



2. Si conviene che per giusta causa s'intende il verificarsi in capo all'*Impresa* di un fatto e/o evento che faccia venire meno il rapporto di fiducia, presupposto della conclusione del Contratto, quali a titolo meramente indicativo e non esaustivo:
 - il deposito contro l'*Impresa* di un ricorso promosso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell'indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari dell'*Impresa*;
 - il rinvio a giudizio di un rappresentante dell'*Impresa*, per delitti relativi alla gestione d'*Impresa* che, per la loro natura e gravità, incidano sull'affidabilità e moralità dell'*Impresa* stessa o siano suscettibili di arrecare danni o compromettere, in qualsiasi modo, l'immagine di *Te.Am.*
3. Al verificarsi di un fatto e/o evento che possa far venir meno la fiducia nei confronti dell'*Impresa*, quest'ultima avrà comunque l'obbligo di informare *Te.Am.* tempestivamente e, comunque, in un termine non superiore a 15 (quindici) giorni solari dal verificarsi del fatto e/o evento. La mancata comunicazione nel suddetto termine sarà considerata grave inadempienza da parte dell'*Impresa* ai sensi e per gli effetti di cui al precedente articolo 15.
4. Alla data di efficacia del recesso, risultante dalla comunicazione di cui al precedente comma 1, l'*Impresa* dovrà cessare il Servizio fermo restando il completamento di tutte le attività necessarie ad assicurare che tale cessazione non pregiudichi quanto sino alla data realizzato. L'*Impresa* sarà, infatti, tenuta a consegnare a *Te.Am.*, quanto realizzato sino alla data di efficacia del recesso.
5. In caso di recesso l'*Impresa* avrà diritto al riconoscimento del corrispettivo per il servizio prestato, determinato ai sensi del precedente articolo 12, rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa anche di natura risarcitoria ed a ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 1671 cod. civ.

Articolo 19

Brevetti industriali e diritti d'autore

1. L'*Impresa* assume ogni responsabilità conseguente all'uso di prodotti, dispositivi, soluzioni tecniche o di altra natura che violino diritti di brevetto e di autore o in genere diritti di privativa altrui.
2. Qualora venga promossa nei confronti di *Te.Am.* azione giudiziaria da parte di terzi che vantino diritti su quanto consegnato dall'*Impresa* in esecuzione del Contratto o su quanto da quest'ultimo utilizzato per l'esecuzione del Servizio, l'*Impresa* si obbliga a manlevare e tenere indenne *Te.Am.*, assumendo a proprio carico tutti gli oneri conseguenti, incluse le spese eventualmente sostenute per la difesa in giudizio. *Te.Am.* sarà comunque tenuta ad informare prontamente l'*Impresa* delle suddette iniziative giudiziarie.
3. Resta sin d'ora inteso che, qualora la pretesa azionata da terzi risulti fondata con sentenza, anche provvisoriamente esecutiva, *Te.Am.* potrà risolvere di diritto il Contratto, recuperando e/o ripetendo il corrispettivo versato, detratto un equo compenso per forniture/servizi erogati, fermo restando il risarcimento dei danni subiti.

Articolo 20


Subappalto

1. L'*Impresa* si obbliga a non subappaltare le prestazioni previste nella presente Convenzione. In caso di inadempimento, *Te.Am.* avrà il diritto di risolvere la Convenzione.

Articolo 21

Divieto di cessione del contratto

1. E' fatto espresso divieto all'*Impresa* cedere, a qualsiasi titolo, il Contratto, a pena di nullità



della cessione stessa. Resta inteso che nell'ipotesi di cessione di azienda o del ramo d'azienda preposto all'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto da parte dell'*Impresa*, nonché nel caso di atti di trasformazione, fusione e scissione relativi all'*Impresa* medesima, troverà applicazione quanto previsto dall'articolo 106 del D.Lgs. n. 50/2016.

2. In caso di inosservanza dell'obbligo di cui al precedente comma, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, *Te.Am.* avrà facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente *Contratto*.

Articolo 22

Cessione del credito

1. L'*Impresa* prende atto che i crediti derivanti dal *Contratto* potranno essere ceduti a banche o intermediari finanziari, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente.
2. L'*Impresa* prende altresì atto che sarà facoltà di *Te.Am.* rifiutare la cessione del credito; anche in caso di autorizzazione alla cessione, *Te.Am.* potrà opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili all'*Impresa* in base al *Contratto*.
3. In caso di inosservanza degli obblighi di cui ai precedenti commi, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, *Te.Am.* potrà risolvere di diritto il *Contratto*.

Articolo 23


Trasparenza

1. L'*Impresa* espressamente ed irrevocabilmente:
 - × dichiara che non vi è stata mediazione o altra opera di terzi per la conclusione del *Contratto*;
 - × dichiara di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno, direttamente o attraverso terzi, ivi comprese le imprese collegate o controllate, somme di denaro o altra utilità a titolo di intermediazione o simili, comunque volte a facilitare la conclusione del *Contratto*;
 - × dichiara di non avere in corso intese e/o pratiche restrittive della concorrenza e del mercato vietate ai sensi della normativa applicabile, ivi inclusi gli articoli 81 e seguenti del Trattato CE e gli articoli 2 e seguenti della Legge n. 287/1990 e che l'Offerta è stata predisposta nel pieno rispetto di tale normativa;
 - × si obbliga a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme di danaro o altra utilità finalizzate a facilitare e/o a rendere meno onerosa l'esecuzione e/o la gestione del *Contratto* rispetto agli obblighi con esso assunti, né a compiere azioni comunque volte agli stessi fini.
2. Qualora non risultasse conforme al vero anche una sola delle dichiarazioni rese ai sensi del precedente comma 1, ovvero l'*Impresa* non rispettasse gli impegni e gli obblighi ivi assunti per tutta la durata del *Contratto* o, ancora, l'*Impresa* violi una disposizione del suddetto codice etico, il *Contratto* si intenderà risolto di diritto ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1456 cod. civ., per fatto e colpa dell'*Impresa*, che sarà conseguentemente tenuta al risarcimento di tutti i danni derivanti dalla risoluzione.

Articolo 24

Oneri fiscali e spese contrattuali

1. Sono a carico dell'*Impresa* tutti gli oneri tributari e le spese contrattuali ad eccezione di quelli che fanno carico a *Te.Am.* per legge.
2. L'*Impresa* dichiara che le prestazioni oggetto del *Contratto* sono effettuate nell'esercizio di *Impresa* e che trattasi di operazioni soggette all'imposta sul Valore Aggiunto, che l'*Impresa* è tenuta a versare, con diritto di rivalsa, ai sensi del D.P.R. n. 633/1972 s.m.i.; conseguentemente, dovrà essere applicata al *Contratto*, l'imposta di registro in misura fissa, ai sensi dell'articolo 40 del D.P.R. n. 131/1986 s.m.i., nell'ipotesi di registrazione "in caso d'uso".



Articolo 25

Foro competente

1. Per tutte le controversie che dovessero insorgere tra le *Parti* in relazione alla interpretazione, esecuzione e risoluzione del *Contratto* sarà competente, in via esclusiva, il Foro di Teramo.

Articolo 26

Trattamento dei dati personali

1. I dati personali di ciascuna delle *Parti* saranno trattati dall'altra *Parte* ai soli fini dell'esecuzione del *Contratto*, nel rispetto di quanto previsto dal D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 ("Codice in materia di protezione dei dati personali").
2. Qualora nel periodo di efficacia del *Contratto* si rendesse necessario procedere ad un trattamento dei suddetti dati personali per finalità diverse, la *Parte* che avrà tale esigenza ne dovrà richiedere la preventiva autorizzazione all'altra *Parte*.
3. Resta inteso che ciascuna *Parte* potrà esercitare nei confronti dell'altra *Parte* i diritti di cui all'articolo 7 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196.

Articolo 27


Clausola di salvaguardia

L'*Impresa* si impegna, per sé e anche per i propri collaboratori di cui si avvale per l'erogazione del servizio a favore della *Te.Am.*, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1381 del codice civile, a non commettere azioni o omissioni che possano comportare la commissione anche di uno solo degli illeciti rilevanti ai sensi del Decreto 231/2001 ed alla Legge 190/2012, a rispettare tutte le normative di legge applicabili e vigenti nello svolgimento della propria attività (ivi comprese, a titolo esemplificativo, anche quelle in materia di regolamentazione del commercio, societaria, utilizzo dei dati informativi, norme ambientali, norme in materia della sicurezza del lavoro, e in materia di riciclaggio, rapporti con la Pubblica Amministrazione ecc.), nonché a rispettare i precetti di cui al medesimo Decreto 231/2001 ed alla Legge 190/2012 e alle sue eventuali successive modifiche ed integrazioni, secondo quanto previsto dal Codice Etico e dal Modello Organizzativo adottato dalla *Te.Am.* ai sensi del Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231 e della Legge 6 novembre 2012, n. 190, nonché a rispettare tutti gli altri precetti del medesimo Modello, di cui l'*Impresa* dichiara di avere preso visione con la sottoscrizione della presente scrittura. In caso di inadempimento/inosservanza da parte dell'*Impresa* rispetto a quanto previsto nel presente articolo, la *Te.Am.* potrà risolvere di diritto, ai sensi dell'art. 1456 del codice civile e del successivo art. 16, il presente contratto. Resta ferma l'esclusiva responsabilità a tutti gli effetti penali e civili, dell'*Impresa* in relazione a tale inadempimento/inosservanza.

Articolo 28




Clausola finale

1. Il *Contratto* costituisce manifestazione integrale della volontà negoziale delle *Parti*. I termini previsti dal *Contratto* sono da considerarsi, a tutti gli effetti, termini essenziali ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1457 cod. civ.
2. Qualsiasi modifica, variazione o rinuncia al *Contratto* o ad alcune sue clausole sarà valida e vincolante per le *Parti* solo se fatta per atto sottoscritto da entrambe le *Parti*.
3. Qualsiasi omissione o ritardo nella richiesta di adempimento del *Contratto* da parte di *Te.Am.* non costituisce in nessun caso rinuncia ai diritti loro spettanti che le medesime *Parti* si riservano comunque di far valere nei limiti della prescrizione ordinaria.
4. Nessuna rinuncia concernente una clausola del *Contratto* o un diritto derivante dallo stesso costituirà una rinuncia ad altre clausole o a diritti dalle stesse derivanti, a meno



che ciò non sia espressamente stabilito nell'atto formale di rinuncia.

5. Nel caso in cui una o più previsioni del *Contratto* dovessero risultare contrarie a norme inderogabili di legge, o comunque, dovessero venire dichiarate nulle o annullabili o dovessero risultare oggettivamente non attuabili, le rimanenti previsioni del *Contratto* rimarranno in vigore per conservare, per quanto possibile, lo scopo e lo spirito originariamente perseguito da *Te.Am.*
6. Le *Parti* sostituiranno le suddette previsioni, con altre previsioni legalmente consentite, che permettano di conferire al *Contratto* un contenuto il più vicino possibile a quello che *Te.Am.* aveva oggettivamente voluto perseguire con l'indizione della procedura e con l'esecuzione del *Contratto* stesso.

<i>Te.Am.</i> L'Amministratore Delegato	<i>Il Presidente</i>	<i>Impresa</i> Il legale rappresentante
		

Ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 1341 e 1342 cod. civ., l'*Impresa* dichiara di approvare specificamente gli articoli qui di seguito indicati, dopo aver attentamente letto e ponderato quanto ivi previsto:

Articolo 3 (*Oggetto*); Articolo 4 (*Durata*); Articolo 5 (*Obbligazioni generali nell'esecuzione del Servizio*); Articolo 6 (*Condizioni del Servizio*); Articolo 7 (*Responsabile dell'esecuzione del Contratto*); Articolo 8 (*Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro*); Articolo 9 (*Riservatezza*); Articolo 10 (*Comunicazioni tra le Parti*); Articolo 11 (*Responsabilità civile*); Articolo 12 (*Corrispettivi*); Articolo 13 (*Fatturazione e pagamenti - Tracciabilità*); Articolo 14 (*Cauzione*); Articolo 15 (*Penali*); Articolo 16 (*Risoluzione*); Articolo 17 (*Recesso*); Articolo 18 (*Recesso per giusta causa*); Articolo 19 (*Brevetti industriali e diritti d'autore*); Articolo 20 (*Subappalto*); Articolo 21 (*Divieto cessione del contratto*); Articolo 22 (*Cessione del credito*); Articolo 23 (*Trasparenza*); Articolo 24 (*Oneri Fiscali e spese contrattuali*); Articolo 25 (*Foro competente*); Articolo 26 (*Trattamento dei dati personali*); Articolo 27 (*Clausola di salvaguardia*); Articolo 28 (*Clausola finale*).

Impresa
Il legale rappresentante

